

1632
x.wj

RISPOSTA 1632



REGIONE
PUGLIA

ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE - CICLO RIFIUTI E
BONIFICHE, AMBIENTE, RISCHIO INDUSTRIALE,
VIGILANZA AMBIENTALE

c.a.

AL CONSIGLIO REGIONALE
PRESIDENTE MARIO LOIATO
DIRIGENTE A.R. DEL GIUDICE
CONSIGLIERE CRISTIAN CASILI



Consiglio Regionale della
Puglia
N. 20200004786
24/02/2020 12.36
4508500
Sezione Informatica 9
100454

ENTRATA

Con riferimento all'interrogazione formulata dal Consigliere Alosi in materia di ecotassa di rappresenta quanto segue :

In data 21.1.2020 è stata approvata in Consiglio regionale la mozione con la quale si impegnava la Giunta regionale - anche al fine di evitare disparità di trattamento - al sussistere delle medesime condizioni dei Comuni ricorrenti, a riconoscere a tutti i comuni pugliesi, ai quali è stata applicata l'aliquota massima per scarti e sovralli di impianti di selezione automatica smaltiti in discarica, la differenza tra quanto versato e la minor aliquota di euro 5,16, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuto voluti dallal legge n. 549/05 .

Sul punto il Consiglio di Stato con Sentenza n. 276 /2020, pur valutando la portata anacronistica della disposizione tributaria, che finisce per premiare i processi di trattamento dei rifiuti da cui si originano porzioni di RBD, condotti in impianti a tecnologia complessa (TMB) che attualmente sono obbligatori per legge, e pur ritenendo che le disposizioni relative al tributo in discarica appaiono quindi oggi uno strumento inadeguato a deviare i flussi dei rifiuti dalla discarica per dirigerli invece verso forme più virtuose quali il recupero ed il riciclaggio , ha statuito che l'art, 3 comma 40 della legge n. 549/95 vada così interpretato : per il riconoscimento della riduzione al 20% del tributo speciale da applicare sulla porzione del rifiuto , anche proveniente da raccolta indifferenziata, smaltito in discarica, è necessario e sufficiente che sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali effettuino i trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria , il recupero di sostanze o di energia , riducendo la frazione destinata in discarica .

Pertanto, l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ha già proceduto a presentare in Giunta la proposta di DGR che sarà discussa nella prossima seduta, finalizzata a dare attuazione a tale principio e nello specifico:

- 1) Riconoscendo ai Comuni ricorrenti, individuati dall'Avvocatura Regionale, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, il tributo speciale per il deposito di discarica dei rifiuti solidi urbani, nella misura di Euro 5,164 per tonnellata, dovuto per l'intero periodo che va dal 2014 al 2019.
- 2) A partire dal 2020, applicare il tributo speciale di Euro 5,164 per tonnellata a tutti i Comuni Pugliesi.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente
Gianni Stea

Colombo

VIGILANZA AMBIENTALE
BONIFICHE, AMBIENTE, RISCHIO INDUSTRIALE
ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE - CICLI RIFIUTI

REGIONE
PUGLIA



Con riferimento all'interrogazione formulata dal Consigliere, Alonni in materia di scorie di fabbricazione durante segue

Il d.lgs. n. 231 del 2002 è stato approvato in Consiglio regionale in data 21/05/2002 con la quale si impongono alle ditte di bonificare - anche se non è previsto il divieto di trattamento - le scorie delle lavorazioni industriali. I Comuni ricorrono a ditte private per la bonifica delle scorie e per la gestione dei rifiuti. La differenza tra due scorie è quella di provenienza di scorie automatiche rispetto a scorie di lavorazione. La differenza tra le scorie di lavorazione e di produzione è che le scorie di lavorazione sono quelle che vengono prodotte durante la lavorazione e le scorie di produzione sono quelle che vengono prodotte durante la produzione.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2385 del 2000, ha stabilito che la potestà amministrativa spetta al Comune di competenza, che finisce per garantire il processo di trattamento dei rifiuti da parte di organismi privati di RRD, controllati e monitorati a tecnologia complessa (TMB) che attualmente sono dotati di impianti di RRD, mentre le disposizioni relative al rifiuto in discarica applicano il principio di precauzione. Il rifiuto deve essere smaltito in modo sicuro e sicuro, in modo da non rappresentare un rischio per la salute pubblica. Il d.lgs. n. 231 del 2002, ha stabilito che l'art. 3 comma 4 della legge n. 231 del 2002, prevede che il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato in modo sicuro e sicuro, in modo da non rappresentare un rischio per la salute pubblica. Il d.lgs. n. 231 del 2002, prevede che il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato in modo sicuro e sicuro, in modo da non rappresentare un rischio per la salute pubblica. Il d.lgs. n. 231 del 2002, prevede che il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato in modo sicuro e sicuro, in modo da non rappresentare un rischio per la salute pubblica.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2385 del 2000, ha stabilito che la potestà amministrativa spetta al Comune di competenza, che finisce per garantire il processo di trattamento dei rifiuti da parte di organismi privati di RRD, controllati e monitorati a tecnologia complessa (TMB) che attualmente sono dotati di impianti di RRD, mentre le disposizioni relative al rifiuto in discarica applicano il principio di precauzione.

Il d.lgs. n. 231 del 2002, ha stabilito che l'art. 3 comma 4 della legge n. 231 del 2002, prevede che il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato in modo sicuro e sicuro, in modo da non rappresentare un rischio per la salute pubblica. Il d.lgs. n. 231 del 2002, prevede che il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato in modo sicuro e sicuro, in modo da non rappresentare un rischio per la salute pubblica. Il d.lgs. n. 231 del 2002, prevede che il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato in modo sicuro e sicuro, in modo da non rappresentare un rischio per la salute pubblica.

L'Assessore alle Attività Ambientali
21/05/2002